

IVA

Regime Oss e fatturazione elettronica con Natura N7

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Come noto, dal 1° luglio 2021, a seguito del recepimento della direttiva UE 2455/2017 (D.Lgs. 83/2021) sono diventati operativi i nuovi regimi fiscali agevolati (*One Stop Shop – Oss e Import One Stop Shop - loss*) per le **vendite a distanza** di beni destinati a **consumatori finali di altro Stato membro**.

Con il regime Oss/loss è stato introdotto un sistema europeo di **assolvimento dell'iva, centralizzato e digitale**, che, ampliando il campo di applicazione del Moss (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, detti Tte) **ricomprende le seguenti transazioni**:

- **vendite a distanza di beni importati** da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- **vendite a distanza intracomunitarie di beni** effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (nuovo [articolo 38-bis, comma 1, D.L. 331/1993](#));
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE (ma non nello Stato membro di consumo) rese nei confronti di consumatori finali (non soggetti passivi Iva).

Nelle vendite a distanza il nuovo [articolo 40, comma 4, D.L. 331/1993](#) richiede la **verifica del limite di 10.000 euro al di sopra del quale occorre applicare l'iva del paese di destinazione**. Tale soglia interessa le prestazioni transfrontaliere di servizi Tte e le vendite a distanza intracomunitarie di beni ma non le prestazioni di altri tipi di servizi svolte a favore di destinatari nell'UE che richiedono sempre l'applicazione dell'iva.

Le prestazioni di servizi Tte transfrontalieri e le vendite a distanza intracomunitarie di beni, **fino a concorrenza dell'importo pari a 10.000 euro**, saranno soggette al medesimo trattamento

Iva delle prestazioni/cessioni nazionali, salvo si scelga comunque di registrarsi all'Oss, nonostante non si sia superata la suddetta soglia di riferimento; in quest'ultimo caso l'opzione è vincolante per due anni civili.

Al **superamento della soglia annua di 10.000 euro**, invece, **l'Iva sarà dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni** (vendite a distanza intracomunitarie di beni) o nello Stato membro del destinatario consumatore finale (per i servizi Tte).

Il cedente nazionale, **aderendo al sistema** in argomento, può utilizzare la **propria partita Iva italiana** per le **vendite a distanza (ambito B2C)** effettuate in tutti gli altri 26 Stati membri, interfacciandosi con la sola Agenzia delle Entrate, nonostante le vendite avvengano in tutta l'Unione europea. Superata la soglia dei 10.000 euro **senza adesione al regime agevolato** scatta invece l'obbligo di **applicare l'Iva** tramite **rappresentante fiscale** o **identificazione diretta** nel singolo Stato membro di destino.

Tali regimi sono stati introdotti per **semplificare gli adempimenti** gravanti sull'operatore e-commerce, con riferimento all'assolvimento dell'imposta e alla **gestione degli adempimenti connessi**: l'adesione al regime agevolato, infatti, **esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale Iva** (tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d'affari).

Occorre invece trasmettere **trimestralmente una dichiarazione Iva ad hoc**, disciplinata dall'[articolo 74 quinquies, comma 6, D.P.R. 633/1972](#), da presentare **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** (anche in mancanza di operazioni), che evidenzierà tutte le somme dovute, suddivise tra i vari paesi comunitari (trimestre lug-ago-sett, **in scadenza il 31 ottobre**).

Il contribuente che aderisce al regime agevolato può **facoltativamente avvalersi della fatturazione elettronica** per documentare le operazioni in argomento. In tal caso, in assenza di indicazioni ufficiali, si consiglia di utilizzare la **Natura operazione N7** indicando solo l'imponibile e il codice destinatario XXXXXXX; l'**imposta estera applicata** potrà invece essere esposta a livello descrittivo, avvalendosi ad esempio del campo "**Altri Dati Gestionali**" affinché non ci siano effetti sull'imponibile riportato in fattura. Si ricorda che in base al tracciato della fatturazione elettronica la Natura operazione N7 identifica le operazioni con **Iva assolta in altro Stato UE**.

In caso di **emissione della fattura elettronica**, inoltre, **non occorre assolvere nessun altro adempimento connesso** all'aver posto in essere l'operazione: con una recente FAQ, aggiornata al 22 ottobre, Assosoftware conferma l'esclusione da **bollo, esterometro ed Intrastat** per le operazioni di e-commerce (B2C) che transitano tramite Sdl.

In merito alla trasmissione dell'**esterometro**, adempimento in scadenza il 2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica) e che verrà **soppresso dal 2022, si ritiene che le vendite a distanza transfrontaliere non ricadano tra le operazioni da comunicare**; in altri termini, chi sceglie di

emettere la fattura elettronica (trasmissione xml tramite Sdl) è **esonerato dal trasmettere l'operazione** nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Per quanto concerne gli **elenchi Intrastat**, invece, gli stessi rispondono all'obiettivo di monitorare gli **scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi Iva**; pertanto, ad avviso dell'Associazione mancherebbero i presupposti per estenderne il perimetro oggettivo.

La **disciplina degli elenchi riepilogativi Intra** negli ultimi anni è stata oggetto di diverse modifiche; da ultimo si segnala che il Regolamento (UE) 2019/2152 ha previsto che, **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, all'interno dei dati statistici sarà aggiunto il campo relativo al **Paese di origine delle merci**.